

REGOLAMENTO PER IL TAGLIO ORDINARIO DELLE PIANTE ARBOREE ISOLATE, DELLE SIEPI, DEI FILARI, DELLE FASCE ALBERATE E DEI BOSCHETTI NEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.17 , COMMI 6, 7, 8 , 13, DELLE NTA DEL PTC (DGR 31.10.2014 - N. X/2581 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE)

Art.1. (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, reca le disposizioni per il taglio ordinario delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti nel Parco regionale di Montebelluna e Valle del Sile, in attuazione dell'art.17 , commi 6, 7, 8 , 13, delle NTA del PTC (DGR 31.10.2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale).
2. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Parco regionale di Montebelluna e Valle del Sile, con esclusione delle Zone di iniziativa comunale, così come individuate dalla tavole del Piano territoriale di Coordinamento.
3. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato 1.

Art.2. (Procedure e relazione con le procedure di autorizzazione paesaggistica e di valutazione di incidenza)

1. Gli interventi di taglio delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti eseguiti in conformità al presente regolamento si qualificano come interventi di taglio ordinario e non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica, in quanto interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, conformi a quanto disposto dall'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Gli interventi di taglio ordinario sono comunque soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 per i possibili effetti sulle specie di interesse comunitario oggetto di tutela nella ZCS Valle Santa Croce – Valle del Sile IT2030006.
3. La procedura di valutazione di incidenza si applica in forma semplificata; gli interessati all'esecuzione degli interventi presentano quindi un'apposita istanza all'Ente; entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Ente può vietare gli interventi o impartire particolari prescrizioni circa le modalità di esecuzione per finalità di tutela.
4. Con la medesima istanza di cui al comma 3 gli interessati possono richiedere la collaborazione dell'Ente per una verifica preliminare del rispetto delle modalità di intervento definite dal presente regolamento.
5. Il taglio delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti in difformità rispetto alle presenti disposizioni e il taglio delle piante negli orti o nei giardini sono soggetti a valutazione di incidenza e ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
6. Gli interessati all'esecuzione di interventi di taglio delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti in difformità rispetto alle presenti disposizioni ed al taglio delle piante negli orti o nei giardini possono richiedere all'Ente una valutazione preliminare degli effetti dell'intervento, per verificare la possibilità di applicare la procedura di valutazione di incidenza in forma semplificata e per verificare la possibilità non assoggettare gli interventi alla procedura di autorizzazione paesaggistica, così come disposto dall'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per attività inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

7. L'Ente Parco entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, avendo verificato l'assenza di significativi effetti, si esprime circa la possibilità di assimilare l'intervento proposto agli interventi ordinari descritti dal presente regolamento o, in caso contrario, rinvia alla procedura di autorizzazione paesaggistica e di valutazione di incidenza.

Art.3. (Piante da frutta)

1. Il taglio delle piante da frutto non è soggetto ad alcuna disposizione qualora trattasi di piante effettivamente coltivate e quindi periodicamente oggetto degli interventi colturali proprie dell'arboricoltura da frutto. Diversamente, le piante da frutto sono considerate quali piante isolate e soggette alle disposizioni per esse previste dal presente regolamento.

Art.4. (Periodo di taglio)

1. Il taglio ordinario delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti è permesso dal 15 ottobre al 31 marzo.
2. Sono permessi tutto l'anno i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.

Art.5. (Tagli delle ceppaie)

1. Il taglio delle piante nate da seme deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto.
2. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.

Art.6. (Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)

1. In occasione degli interventi di taglio le piante appartenenti a specie esotiche infestanti presenti all'interno delle siepi, dei filari e delle macchie devono essere tagliate; la loro ceppaia deve essere estirpata o, in caso di difficoltà, deve essere oggetto di interventi di devitalizzazione.
2. Nelle siepi, nei filari e nelle macchie dove sia stato eseguito il taglio di piante appartenenti a specie infestanti è obbligatoria garantire l'introduzione delle specie di cui all'allegato x, procedendo con la rinnovazione artificiale qualora non siano già presenti piantine affermate. Le piantine vengono messe a dimora a distanza di 1 m nelle lacune nelle siepi, di massimo 4 metri nei filari, con un sesto di 2 m X 2 m nelle lacune nelle macchie.
3. Il taglio e l'estirpazione delle specie esotiche a carattere infestante è permesso tutto l'anno. L'impianto di cui al comma 2 deve avvenire entro i successivi 8 mesi.

Art.7. (Taglio delle piante arboree isolate e di particolare interesse naturale o paesaggistico)

1. Il taglio delle piante arboree isolate è consentito solo quando trattasi di piante senescenti, deperenti a causa di fitopatie o fortemente alterate nella fisionomia in conseguenza di danneggiamenti subiti.
2. Se consentito dalla densità delle piante presenti, deve essere garantita la sostituzione delle piante abbattute con altre della stessa specie o con piante appartenenti al genere *Quercus*, o di olmo, di acero montano, di frassino maggiore, in funzione delle caratteristiche stazionali, assicurando le necessarie cure alla rinnovazione naturale, se presente, o mettendo a dimora almeno 5 piante in sostituzione della pianta abbattuta, di almeno 1,5 m di altezza, nelle immediate adiacenze della posizione della pianta abbattuta.

3. L'Ente Parco provvede al riconoscimento delle piante isolate di particolare interesse naturalistico o paesaggistico, da comprendere in elenchi periodicamente aggiornati. Gli elenchi vengono pubblicati tramite il sito internet dell'Ente Parco. L'inclusione di piante nell'elenco viene comunicata ai proprietari dall'Ente Parco.
4. Il taglio delle piante arboree isolate la cui rimozione generi una distanza fra le piante arboree rimaste (non si considerano piante da frutto eventualmente presenti) superiore a 30m e quello delle piante isolate di particolare interesse naturalistico o paesaggistico di cui al precedente comma può comportare un'alterazione allo stato dei luoghi di rilevante significato paesaggistico. Gli interessati devono quindi richiedere all'Ente la valutazione preliminare degli effetti dell'intervento di cui all'art.2 comma 6 di questo regolamento, per verificare la possibilità di non assoggettare l'intervento alla procedura di autorizzazione paesaggistica.

Art.8. (Taglio delle siepi campestri di specie arbustive indigene)

Il taglio delle siepi arbustive di specie indigene è consentito ad intervalli di tempo (turno) di almeno 5 anni . Devono essere rilasciate piante di buona conformazione (riserve) ad una distanza non superiore di 5 metri. E' anche possibile effettuare la ceduzione senza rilascio di riserve per tratti di lunghezza massima di 30 m, distanti almeno 150 m da altri tratti interessati dal taglio.

Art.9. (Taglio di siepi campestri di specie arboree ed arbustive con prevalenza di robinia)

Il taglio delle siepi composte da alberi ed arbusti con prevalenza di robinia è consentito con le seguenti modalità:

- a) **tagli di maturità e rinnovazione della siepe:** il taglio delle siepe può essere effettuato con un turno minimo di 10 anni, o quando le piante abbiano raggiunto un diametro medio di almeno 10 cm; deve essere rilasciata una pianta ogni 5 metri, scegliendo le riserve, ogniqualvolta possibile, fra le piante appartenente alle specie indigene di miglior portamento in grado di fruttificare oppure di maggiori dimensioni, e solo subordinatamente fra le robinie di maggior dimensione e miglior portamento, di almeno 10 cm di diametro;
- b) **tagli colturali:** possono essere effettuati ogni 3 anni tagli di diradamento o sfollo con i quali si elimina al massimo il 30% della massa; può essere effettuato anche annualmente il taglio della robinia per favorire la vegetazione delle piante di specie indigene, presenti nella siepe anche a seguito di rinnovazione artificiale;
- c) **taglio per la riduzione delle interferenze con le attività agricole:** nel caso di siepi che protendono i rami verso i coltivi, il taglio della sola robinia può essere effettuato ogni 3 anni.

Art.10. (Taglio di siepi campestri di specie arboree ed arbustive a prevalenza di specie indigene)

Il taglio delle siepi composte da alberi ed arbusti con prevalenza di specie indigene è consentito con le seguenti modalità.

Formazioni gestite a ceduo

- a) **tagli di maturità e rinnovazione della siepe:** il taglio può essere effettuato con un turno minimo di 6 anni nelle siepi di salice, di 15 anni nelle siepi di altre specie, o quando le piante abbiano raggiunto un diametro medio di almeno 10 cm; deve essere rilasciata una pianta ogni 5 metri, scegliendo le riserve, ogniqualvolta possibile, fra le piante appartenente alle specie indigene di miglior portamento in grado di fruttificare oppure di maggiori dimensioni, e solo subordinatamente fra le robinie di maggior dimensione e miglior portamento, di almeno 10 cm di diametro; le piante appartenenti alle specie dei generi Quercus e Populus, l'olmo, il frassino, l'acero montano, il ciliegio, vengono prioritariamente selezionate quali riserve, e devono essere conservate per almeno due turni.

- b) tagli colturali:** possono essere effettuati ogni 5 anni tagli di diradamento o sfollo, con i quali si elimina al massimo il 30% della massa, rilasciando le piante migliori delle specie indigene.

Formazioni gestite ad alto fusto

Le siepi composte da piante appartenenti alle specie dei generi *Quercus* e *Populus*, da olmo, frassino, acero montano, ciliegio devono essere gestite ad alto fusto.

Il taglio ordinario è un taglio colturale con le caratteristiche del diradamento con il quale si elimina al massimo il 30% della massa, rilasciando le piante migliori.

Nel caso di piante di origine agamica, in occasione del taglio si conserva per ogni ceppaia la metà dei polloni presenti di diametro superiore ai 10 cm, scegliendo quelli di maggior dimensione e di miglior portamento.

L'intervallo di tempo minimo fra gli interventi su uno stesso tratto di siepe è di 5 anni

A seguito del taglio la distanza fra i rami di piante adiacenti non deve essere superiore a 2 m.

Le piante senescenti possono essere abbattute ma deve comunque essere garantita la sostituzione delle piante con altre della stessa specie o con piante appartenenti al genere *Quercus*, o di olmo, di acero montano, di frassino maggiore, in funzione delle caratteristiche stazionali, assicurando le necessarie cure alla rinnovazione naturale, se presente, o mettendo a dimora almeno 5 piante in sostituzione di ogni pianta abbattuta, di almeno 1,5 m di altezza, ad una distanza massima di 10 m dalla pianta abbattuta.

Art.11. (Taglio di siepi lungo i corsi d'acqua)

Nel rispetto dell'art.17 comma 13 il taglio delle piante lungo i corsi d'acqua per una fascia di 1,5 m di larghezza dalla sponda deve essere limitato a quanto necessario per la stabilità delle sponde, il regolare fluire delle acque, nonché l'esercizio dell'attività agricola.

Le siepi collocate sulla sponda dei corsi d'acqua possono essere tagliate solo per tratti di massimo 10 m, distanti almeno 50 m da altri tratti oggetto di taglio. Nel caso di siepi composte da specie arboree ed arbustive, l'intervento può interessare solo uno dei due strati, arboreo o arbustivo.

Il taglio è consentito ad intervalli di tempo (turno) di almeno 5 anni .

Art.12. (Taglio di piante in filare)

Il taglio delle piante nei filari è ammesso con le seguenti modalità

Taglio di piante morte o deperenti: le piante morte o deperenti possono essere tagliate in qualsiasi periodo dell'anno.

Le piante devono essere sostituite entro i successivi 8 mesi con piante della stessa specie, aventi almeno 1,5 m di altezza, alle quali devono essere assicurate le cure necessarie affinché si affermino.

Taglio colturale: possono essere eseguiti tagli per aumentare la distanza fra le piante del filare, fino ad una distanza massima di 8 metri per piante aventi diametro di almeno 40 cm.

Art.13. (Taglio dei boschetti)

Formazioni gestite a ceduo

- a) tagli rinnovazione della siepe:** il taglio può essere effettuato con un turno minimo di 6 anni nei boschetti di salice, di 15 anni nei boschetti di altre specie; deve essere rilasciata una pianta ogni 20 metri quadri, scegliendo le riserve fra le piante appartenente alle specie indigene di miglior portamento in grado di fruttificare e di maggiori dimensioni, e solo subordinatamente fra le robinie di maggior dimensione e miglior portamento, di almeno 10 cm di diametro; le piante appartenenti alle specie dei generi *Quercus* e *Populus*, l'olmo, il frassino, l'acero montano, il ciliegio, vengono prioritariamente selezionate quali riserve, e devono essere conservate per almeno due turni.

- b) tagli colturali:** possono essere effettuati ogni 5 anni tagli di diradamento o sfollo, con i quali si elimina al massimo il 30% della massa, rilasciando le piante migliori delle specie indigene.

Formazioni gestite ad alto fusto

I boschetti composti da piante appartenenti alle specie dei generi *Quercus* e *Populus*, da olmo, frassino, acero montano, ciliegio devono essere gestiti ad alto fusto.

Il taglio ordinario è un taglio colturale con le caratteristiche del diradamento con il quale si elimina al massimo il 30% della massa, rilasciando le piante migliori.

Nel caso di piante di origine agamica, in occasione del taglio si conserva per ogni ceppaia la metà dei polloni presenti di diametro superiore ai 10 cm, scegliendo quelli di maggior dimensione e di miglior portamento.

Il taglio colturale essere effettuato con un turno minimo di 5 anni

A seguito del taglio la distanza fra i rami di piante adiacenti non deve essere superiore a 2 m.

Le piante senescenti possono essere abbattute ma deve comunque essere garantita la sostituzione delle piante con altre della stessa specie o con piante appartenenti al genere *Quercus*, o di olmo, di acero montano, di frassino maggiore, in funzione delle caratteristiche stazionali, assicurando le necessarie cure alla rinnovazione naturale, se presente, o mettendo a dimora almeno 5 piante in sostituzione di ogni pianta abbattuta, di almeno 1,5 m di altezza.

Art.14. (Potature)

1. E' ammessa la potatura di formazione, la potatura di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco, e quella di rami che creano situazioni di pericolo o intralcio alle attività agricole.
2. La potatura è eseguita usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
3. Gli interventi di potatura dei rami che creano situazioni di pericolo o intralcio alle attività agricole possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno; gli interventi di potatura per altre finalità possono essere eseguiti nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 31 marzo.
4. L'esecuzione degli interventi di potatura secondo quanto previsto dal presente articolo non comporta la presentazione dell'istanza di cui all'art.2.

Art.15. (Capitozzatura)

1. E' ammessa la pratica tradizionale della capitozzatura solo per le piante di salice e gelso; per le piante di altre specie è ammessa se trattasi di piante già precedentemente capitozzate o all'interno di filari di piante già in passato capitozzate.

Art.16. (Richiamo sanzioni e ripristino dei luoghi)

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, della l.r. 86/83, nonché all'obbligo di ripristino.
2. Qualora la violazione si limiti alla mancata presentazione della comunicazione di cui all'art.3, ai sensi dell'art.30, comma 2, della l.r.86/83 al trasgressore si applica una sanzione di € 50,00.
3. Qualora il trasgressore non ottemperi, l'ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

ALLEGATO 1

Definizioni

Piante isolate

Si definiscono isolate le piante arboree che hanno un significato nel paesaggio e nell'ambiente quali singoli individui, per effetto della posizione e/o della distanza da altri alberi.

Siepi

Formazioni lineari seminaturali di piante arbustive e/o arboree

Filari

Formazioni lineari di piante arboree governate prevalentemente ad alto fusto. La componente a ceduo è solo accessoria, come anche quella arbustiva.

Boschetti

Formazioni seminaturali di piante arboree ed arbustive aventi caratteristiche fisionomiche analoghe a quelle dei boschi ma superficie inferiore ai 2000 mq o profondità inferiore ai 25 m.

DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE DAL REGOLAMENTO

Art.17 , commi 6, 7, 8 , 13, delle NTA del PTC (DGR 31.10.2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale).

6. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi, sono tutelati dal presente Piano per le loro funzioni ecologica e paesaggistica, anche se non rispondenti alla definizione di bosco; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione; l'Ente gestore promuove a tale scopo specifici meccanismi incentivanti.

7. Il taglio ordinario delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti potrà essere effettuato esclusivamente durante la stagione silvana, secondo modalità previste da regolamento, evitando l'eliminazione definitiva dei filari, delle fasce alberate, delle siepi. Qualora l'intervento ricada nella Zona agricola delle valli alluvionali di cui all'art.41 e nella Zona agricola del pianalto di cui all'art.40, gli interventi sono soggetti all'obbligo del reimpianto, anche in posizioni differenti, sulla base di progetti assentiti dall'Ente gestore. Le norme del presente comma non si applicano alla vegetazione compresa negli orti, nei giardini o all'interno delle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art.36, nonché agli alberi da frutta.

8. L'eliminazione definitiva dei filari, delle fasce alberate, delle siepi lungo i corsi d'acqua, fino ad una distanza di 20 m dall'argine, deve essere evitata.

.....

13. Il taglio delle piante lungo i corsi d'acqua per una fascia di 1,5 m di larghezza deve essere limitato a quanto necessario per la stabilità delle sponde, il regolare fluire delle acque, nonché l'esercizio dell'attività agricola.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Art. 5 - Valutazione di incidenza)

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A

tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano

integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.